



CONSIGLIO  
NAZIONALE  
DEL  
NOTARIATO

## COMUNICATO STAMPA

### **CORTE UE: IL NOTARIATO ITALIANO HA ANTICIPATO DAL 2003 L'ABOLIZIONE DELLA CONDIZIONE DI NAZIONALITA'. RICONOSCIUTE LE SPECIFICITA' DELLA FUNZIONE NOTARILE**

*Roma, 24 maggio 2011* – Rispetto alle sentenze della Corte di Giustizia europea n. C-47/08, C-50/08, C-51/08, C54/08, C-61/08, C-52/08 e C-53/08 depositate oggi in Lussemburgo, il Consiglio Nazionale del Notariato puntualizza:

1. **Abolizione della condizione di nazionalità:** il Notariato italiano non è stato coinvolto nella pronuncia della Corte Ue perché già dal 2003 aveva suggerito al Legislatore nazionale l'abolizione della condizione di nazionalità per l'accesso alla professione (riforma introdotta effettivamente con legge comunitaria 2003). In particolare, tale legge ha previsto la possibilità per tutti i cittadini europei laureati in giurisprudenza di sostenere il concorso notarile in Italia, in perfetta parità con i cittadini italiani.
2. **Esercizio dei pubblici poteri:** la Corte di Giustizia conferma le specificità della funzione notarile come ragione imperativa d'interesse generale. Riconosce il ruolo essenziale del notaio come garante della legalità e della sicurezza giuridica degli atti: conferire autenticità agli atti e ai contratti che redige, secondo le attribuzioni previste da ciascuna legislazione nazionale, attribuendo così a tali documenti forza di prova privilegiata ed efficacia esecutiva diretta. Il Notariato italiano è sempre stato consapevole che i pubblici poteri delegati dallo Stato al notaio non rientrano nella ristretta nozione – già elaborata in precedenti decisioni della Corte Ue – di “poteri pubblici in senso comunitario”, nozione limitata ai poteri coercitivi riservati a Magistratura e Forze di Polizia dello Stato, per i quali solamente potrebbe essere prevista l'attribuzione ai soli cittadini italiani.
3. **Organizzazione del notariato riservata agli stati membri:** la Corte di Giustizia, infine, non mette in discussione l'autonomia dei singoli paesi membri nell'organizzare sul territorio nazionale la professione notarile secondo le proprie specificità, “quali l'inquadramento di cui sono oggetto i notai per effetto delle procedure di selezione che sono loro applicate, la limitazione del loro numero e delle loro competenze territoriali o ancora il regime loro applicato relativo a remunerazione, indipendenza, incompatibilità e inamovibilità” (punto 87 della sentenza 50/08).

#### **Per ulteriori informazioni:**

*Ufficio Relazioni con i Media - Consiglio Nazionale del Notariato:*

Chiara Cinti 06/36209244; 346/3808202 [ccinti@notariato.it](mailto:ccinti@notariato.it)